

INTRODUZIONE

La Corte Arbitrale Internazionale di Londra (LCIA) è probabilmente la più antica fra tutte le principali istituzioni per l'arbitrato internazionale. La sua concezione, l'organizzazione ed il funzionamento, al pari dei servizi offerti hanno tutti portata mondiale. La LCIA offre una gestione efficace dell'arbitrato internazionale ovunque sia la sede prescelta e qualunque sia il sistema giuridico contemplato. Benché abbia sede a Londra, essa è una istituzione internazionale che offre efficienza, flessibilità e neutralità a tutte le parti coinvolte nella risoluzione di una controversia sotto i suoi auspici.

Le norme del regolamento LCIA, edizione 1998, sono state elaborate dopo un'estesa consultazione con professionisti di differenti sistemi arbitrali in un ampio spettro di giurisdizioni e sono state aggiornate per venire incontro alle mutate esigenze della comunità d'affari internazionale e degli avvocati ed arbitri internazionalisti, offrendo una combinazione delle migliori caratteristiche dei sistemi di *Civil* e di *Common Law*.

LCIA
International Dispute Resolution Centre,
70 Fleet Street,
London, EC4Y 1EU

Tel: +44 (0)20 7936 7007
Fax: +44 (0)20 7936 7008

<http://www.lcia-arbitration.com/lcia/>
e-mail: lcia@lcia-arbitration.com

Clausole arbitrali raccomandate

Controversie future

Ai soggetti parti di un contratto, i quali intendano deferire le loro future controversie ad un arbitrato secondo il Regolamento della LCIA, viene suggerita la seguente clausola. Le parole e gli spazi bianchi compresi in [] parentesi quadre sono rispettivamente da scegliere o da completare, secondo ciò che risulterà più appropriato in base alle circostanze del caso.

“Ogni controversia che sorga da o in relazione con il presente contratto, compresa ogni questione circa la sua esistenza, validità o cessazione, sarà devoluta e risolta in maniera definitiva da un arbitrato secondo le norme contenute nel Regolamento della LCIA, le quali saranno considerate parte integrante per richiamo della presente clausola. Il numero degli arbitri sarà di [uno/tre]. La sede dell’arbitrato sarà [città e/o paese]. La lingua da impiegarsi nel procedimento arbitrale sarà []. La legge regolatrice del contratto sarà quella sostanziale dello Stato di []”.*

Controversie già insorte

Quando una controversia è già insorta, se non vi è accordo fra le parti per comprometterla in arbitri, oppure se le parti intendono modificare una clausola di risoluzione delle controversie affinché contempli l’arbitrato della LCIA, viene suggerita la seguente clausola.

“Essendo insorta tra le parti una controversia con riguardo a [], le stesse qui di seguito si accordano a che detta controversia sia deferita e decisa in maniera definitiva da un arbitrato secondo le Norme LCIA.

Il numero degli arbitri sarà di [uno/tre].

La sede dell’arbitrato sarà [città e/o paese].*

La lingua da usare nel procedimento arbitrale sarà [].

La legge regolatrice del contratto sarà quella sostanziale dello Stato di []”.

* Il Tribunale Arbitrale potrà, a proprio insindacabile giudizio, tenere le udienze, le sedute e le riunioni ovunque sia geograficamente conveniente; se il luogo scelto sarà diverso dalla sede dell’arbitrato, quest’ultimo sarà considerato come un arbitrato svolto presso la sede ed ogni lodo come reso presso la sede, ad ogni effetto.

INDICE

Articolo	Pagina
1	La Domanda di arbitrato5
2	La Replica6
3	La Corte LCIA ed il Cancelliere LCIA6
4	Notifiche e termini7
5	Formazione del Tribunale Arbitrale8
6	Nazionalità degli arbitri8
7	Nomina di parte e di terzi9
8	Tre o più parti in conflitto9
9	Formazione accelerata9
10	Revoca della carica di arbitro10
11	Nomina e sostituzione degli arbitri10
12	Potere di continuare il procedimento a maggioranza10
13	Comunicazioni tra le parti e il Tribunale Arbitrale11
14	Direzione del procedimento11
15	Presentazione di deposizioni scritte e di documenti12
16	Sede dell'Arbitrato e luogo delle udienze13
17	Lingua dell'Arbitrato13
18	Rappresentanza in giudizio delle parti14
19	Udienze14
20	Testimoni14
21	Esperti nominati dal Tribunale Arbitrale15
22	Poteri ulteriori del Tribunale Arbitrale15
23	Giurisdizione del Tribunale Arbitrale17
24	Depositi17
25	Misure provvisorie e conservative18
26	Il lodo19
27	Correzione dei lodi e lodi supplementari20
28	Spese dell'arbitrato e dell'assistenza legale20
29	Decisioni della Corte LCIA21
30	Riservatezza21
31	Esonero da responsabilità22
32	Regole generali22
Tabella dei costi amministrativi e dei compensi agli arbitri23	

IL REGOLAMENTO ARBITRALE DELLA LCIA

(in vigore dal 1 gennaio 1998)

Nel caso in cui qualsivoglia accordo, compromesso o ricorso per arbitrato preveda, in forma scritta e in qualunque maniera enunciata, un arbitrato in base alle norme della LCIA o amministrato dalla Corte LCIA (“la Corte”), le parti saranno considerate avere prestato per iscritto il proprio consenso a che l’arbitrato venga condotto secondo le seguenti norme (“Il Regolamento”) o secondo quelle norme modificate che la LCIA potrà avere successivamente adottato e che saranno entrate in vigore prima che l’arbitrato abbia avuto inizio. Il Regolamento comprende la Tabella dei costi amministrativi e dei compensi agli arbitri (“la Tabella”), in vigore al momento in cui l’arbitrato ha inizio, la quale potrà eventualmente essere aggiornata dalla Corte.

Articolo 1 La domanda di arbitrato

1.1 Chiunque intenda dare inizio ad un arbitrato in base al presente Regolamento (“l’Attore”) dovrà inviare al Cancelliere della Corte LCIA (“il Cancelliere”) una richiesta scritta di arbitrato (“la Domanda”), contenente nel contesto o in allegato:

- (a) nomi, indirizzi, numeri di telefono, fax, telex e posta elettronica (se noti) delle parti del procedimento arbitrale e dei loro rappresentanti in giudizio;
- (b) una copia della clausola scritta per arbitrato o del separato accordo scritto per arbitrato invocato dall’Attore (in seguito: “l’Accordo di arbitrato”), insieme a copia della documentazione contrattuale nella quale la clausola per arbitrato è inserita o in riferimento alla quale è sorto l’arbitrato;
- (c) una breve esposizione circa la natura e le circostanze della lite, specificando le richieste avanzate dall’Attore nei confronti della controparte (“il Convenuto”);
- (d) l’indicazione di ogni questione concernente l’arbitrato (quale: sede e/o lingua/e dell’arbitrato, numero, requisiti degli arbitri o le loro identità) sulla quale le parti si siano già accordate per iscritto o sulla quale l’Attore intenda avanzare una proposta;
- (e) qualora l’Accordo per arbitrato preveda che siano le parti a nominare gli arbitri, nome, indirizzo, numeri di telefono, fax, telex e posta elettronica (se noti) della persona designata dall’Attore;
- (f) il diritto contemplato nella Tabella (senza il quale la Domanda si considererà come non ricevuta dal Cancelliere e l’arbitrato come non ancora iniziato);
- (g) dichiarazione al Cancelliere che copie della Domanda (compresi tutti i documenti allegati) sono già state notificate ovvero sono in corso di notifica simultanea a tutte le altre parti dell’arbitrato, per mezzo di uno o più strumenti di notifica da indicarsi nella suddetta dichiarazione.

1.2 La data di ricevimento della Domanda, da parte del Cancelliere, verrà considerata a tutti gli effetti come la data di inizio dell’arbitrato. La Domanda (compresi tutti i documenti allegati) dovrà essere presentata al Cancelliere in duplice copia nel caso in cui vi sia da nominare un solo arbitro, oppure nel caso le parti si siano accordate in tal senso o l’Attore ritenga che debbano essere nominati tre arbitri, in quadruplica copia.

Articolo 2 La Replica

- 2.1 Entro 30 giorni dalla notifica della Domanda al Convenuto, (o entro quel periodo più breve fissato dalla Corte), questi dovrà inviare al Cancelliere una risposta scritta alla Domanda (“la Replica”), contenente o accompagnata da:
- (a) accettazione o diniego di tutte o parte delle asserzioni dell’Attore contenute nella Domanda;
 - (b) una breve esposizione che descriva la natura e i fatti costituenti le ragioni della domanda riconvenzionale avanzata dal Convenuto contro l’Attore;
 - (c) una replica ad ogni dichiarazione contenuta nella Domanda, come richiesto sub art. 1.1 (d), riguardo alle questioni relative alla conduzione dell’arbitrato;
 - (d) se l’Accordo per Arbitrato prevede che siano le parti a nominare gli arbitri, nome, indirizzo, numeri di telefono, fax, telex ed e-mail (se noti) di quello scelto dal Convenuto; e
 - (e) dichiarazione al Cancelliere che la Replica (inclusi tutti i documenti allegati) è già stata notificata ovvero è in corso di notifica simultanea a tutte le altre parti dell’arbitrato, per mezzo di uno o più strumenti di notifica da indicarsi nella suddetta dichiarazione
- 2.2 La Replica (inclusi tutti i documenti allegati) dovrà essere presentata al Cancelliere in duplice copia, nel caso in cui vi sia da nominare un solo arbitro, oppure nel caso le parti si siano accordate in tal senso o il Convenuto ritenga che debbano essere nominati tre arbitri, in quadruplica copia.
- 2.3 Il mancato invio della Replica non precluderà al Convenuto di negare ogni assunto o di presentare domande riconvenzionali nel corso dell’arbitrato. Tuttavia se l’Accordo per Arbitrato prevede che siano le parti a nominare gli Arbitri, il mancato invio della Replica o della nomina di un arbitro entro i termini oppure del tutto, costituirà una rinuncia irrevocabile alla possibilità per tale parte di designare un arbitro.

Articolo 3 La Corte LCIA e il Cancelliere

- 3.1 Le funzioni della Corte LCIA secondo il presente Regolamento verranno svolte in suo nome dal Presidente o da un Vice-Presidente della Corte LCIA oppure da una sezione di tre o cinque membri della LCIA nominati dal Presidente o dal Vice-Presidente della Corte, secondo quanto stabilito dal Presidente.
- 3.2 Le funzioni di Cancelleria per le attività di cui al presente Regolamento verranno svolte dal Cancelliere o da un Cancelliere Delegato dalla Corte LCIA sotto la supervisione di questa.
- 3.3 Tutte le comunicazioni effettuate da ciascuna parte o arbitro alla Corte LCIA dovranno essere indirizzate al Cancelliere.

Articolo 4 Notifiche e termini

- 4.1 Tutte le notifiche o le altre comunicazioni che possano o debbano essere effettuate da una parte in base al presente Regolamento dovranno avere forma scritta ed essere spedite per lettera raccomandata o per corriere o trasmesse per fax, telex, e-mail oppure ogni altro mezzo di telecomunicazione che fornisca una documentazione dell'avvenuta trasmissione.
- 4.2 Nel corso dell'arbitrato, qualora una parte non comunichi alle altre parti, al Tribunale Arbitrale e al Cancelliere il cambiamento del proprio indirizzo, saranno considerati indirizzi validi al fine di ogni notifica o altra comunicazione l'ultima residenza o l'ultimo domicilio conosciuti.
- 4.3 Al fine di determinare la data di inizio del decorso di un termine, una notifica od altra comunicazione sarà considerata come ricevuta il giorno in cui essa è stata consegnata o, nel caso di telecomunicazioni, trasmessa in ottemperanza agli articoli 4.1 e 4.2.
- 4.4 Al fine di determinare il rispetto di un termine, una notifica o altra comunicazione sarà considerata come inviata, compiuta o trasmessa, se è stata spedita in ottemperanza agli articoli 4.1 e 4.2 entro e non oltre la data di scadenza del termine.
- 4.5 Nonostante quanto sopra, ogni notifica o comunicazione di una parte potrà essere inviata ad un'altra parte nel modo tra loro convenuto per iscritto o, in mancanza di un tale accordo, secondo la prassi intercorsa durante i loro precedenti rapporti o in qualunque altro modo stabilito dal Tribunale Arbitrale.
- 4.6 Al fine di calcolare il decorso di un termine secondo il presente Regolamento, detto termine inizierà a decorrere dal giorno successivo a quello in cui una notifica o un'altra comunicazione è ricevuta. Se il giorno della scadenza è una festività ufficiale o un giorno festivo nel luogo di residenza o sede del destinatario, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale seguente. Si computano nel termine le feste ufficiali e giorni festivi.
- 4.7 Il Tribunale Arbitrale potrà in ogni momento prorogare (anche laddove il termine sia già decorso) o abbreviare qualunque termine stabilito dal presente Regolamento o dall'Accordo per Arbitrato riguardo alla conduzione del procedimento, incluso ogni atto o comunicazione che una parte debba notificare ad un'altra parte.

Articolo 5 Formazione del Tribunale Arbitrale

- 5.1 L'espressione "il Tribunale Arbitrale" nel presente Regolamento comprende un solo arbitro oppure tutti gli arbitri quando siano più di uno. Tutti i riferimenti ad un arbitro comprenderanno sia il genere maschile che quello femminile (Riferimenti al Presidente, Vice-Presidente e ai membri della Corte LCIA Arbitrale, il Cancelliere o il Cancelliere Delegato, l'esperto, il testimone, la parte e il procuratore in giudizio saranno analogamente intesi).

- 5.2 Tutti gli arbitri, nel corso del procedimento arbitrale in base al presente Regolamento, dovranno essere o rimanere per tutto il tempo imparziali e indipendenti dalle parti e nessuno durante l'arbitrato potrà agire a favore di una qualunque delle parti. Nessun arbitro, sia prima che dopo la nomina, dovrà informare alcuna parte circa il merito o il risultato della controversia.
- 5.3 Prima della nomina da parte della Corte, ciascun arbitro fornirà al Cancelliere un résumé scritto riguardo agli incarichi professionali ed alle funzioni ricoperte, passate e presenti; egli dovrà dichiararsi d'accordo per iscritto circa gli emolumenti stabiliti nella Tabella dei costi amministrativi e dei compensi agli arbitri e dovrà sottoscrivere una dichiarazione in base alla quale non vi sono circostanze a lui note che possano fare sorgere un qualche ragionevole dubbio riguardo la sua imparzialità o indipendenza, al di fuori di quelle circostanze rese note dal medesimo nella dichiarazione. Ciascun arbitro dovrà al riguardo assumere anche l'impegno a comunicare subito dette circostanze alla Corte, a tutti gli altri membri del Tribunale Arbitrale ed a tutte le altre parti, qualora dette circostanze venissero in essere dopo la data della dichiarazione e prima che l'arbitrato sia concluso.
- 5.4 A seguito della ricezione, da parte del Cancelliere, della Replica, oppure decorsi 30 giorni (o quel termine più breve stabilito dalla Corte) dalla notifica della Domanda al Convenuto, nel caso di mancato ricevimento da parte del Cancelliere di alcuna replica, la Corte LCIA costituirà il Tribunale Arbitrale non appena ciò le sarà possibile e potrà procedere alla formazione del Tribunale Arbitrale anche se la Domanda sia incompleta o manchi la Replica o questa sia tardiva o incompleta. Un solo arbitro sarà nominato salvo che le parti abbiano stabilito per iscritto diversamente, oppure qualora la Corte LCIA decida che, considerate tutte le circostanze del caso, sia opportuno un Tribunale Arbitrale composto di tre membri.
- 5.5 Solo la Corte LCIA ha il potere di nominare gli arbitri. La Corte LCIA nominerà gli arbitri tenendo conto di ogni metodo o criterio particolare di selezione che le parti abbiano convenuto per iscritto. Nella scelta degli arbitri sarà tenuto conto della natura del rapporto d'affari, della natura e delle circostanze della controversia, nonché della nazionalità, luogo di provenienza e lingua di ciascuna delle parti e (se più di due) anche del loro numero.
- 5.6 Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri, il [suo] presidente (che non sarà un arbitro proposto dalle parti) verrà nominato dalla Corte.

Articolo 6 Nazionalità degli arbitri

- 6.1 Nel caso in cui le parti siano di nazionalità diversa, l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale Arbitrale non potrà avere la stessa nazionalità di una delle parti, salvo che tutte quelle parti che non hanno la stessa nazionalità del nominando si accordino diversamente per iscritto.
- 6.2 La nazionalità delle parti comprende quella degli azionisti di controllo o di coloro che possiedono una partecipazione diretta in una delle parti.
- 6.3 Al fine del presente articolo, una persona che sia cittadina di due o più stati, sarà considerata come avente la nazionalità di ciascuno di essi, mentre i cittadini dell'Unione Europea saranno considerati come aventi nazionalità del proprio stato membro e non invece come aventi la stessa cittadinanza.

Articolo 7 Nomina di parte e nomina deferita a terzi

- 7.1 Se le parti hanno stabilito di comune accordo che un arbitro debba essere nominato da una o più di loro o da una terza persona, tale accordo sarà considerato a tutti gli effetti come un accordo per sottoporre una proposta di nomina ad arbitro. Detto candidato potrà essere nominato come arbitro soltanto dalla Corte LCIA e fatta salva la propria preventiva conformità all'art. 5.3. La Corte LCIA potrà rifiutarsi di nominare un tale candidato ove stabilisca che costui non sia idoneo, indipendente o imparziale.
- 7.2 Ove le parti abbiano, in qualunque modo, deciso che sia il Convenuto o una terza persona a nominare un arbitro e tale nomina non venga effettuata, o sia tardiva, la Corte LCIA potrà nominare un arbitro nonostante la mancanza di nomina e senza dover tenere conto di una nomina tardiva. Analogamente, se la Domanda per Arbitrato non contiene una nomina da parte dell'Attore, laddove le parti abbiano in ogni caso stabilito che l'Attore o una terza persona debba nominare un arbitro, la Corte LCIA potrà nominare un arbitro anche in mancanza di nomina e senza dover tenere conto di una nomina tardiva.

Articolo 8 Tre o più parti

- 8.1 Quando l'Accordo per Arbitrato consenta a ciascuna parte, comunque sia, di nominare un arbitro e le parti siano in numero superiore a due, se non vi è accordo fra di esse circa la sussistenza di due separati centri di interesse, ai fini della composizione del Tribunale Arbitrale, rispettivamente come Attore e Convenuto, la Corte LCIA costituirà il Tribunale Arbitrale senza tenere conto di alcuna nomina di parte.
- 8.2 In tali circostanze, l'Accordo per Arbitrato sarà considerato a tutti gli effetti come un accordo scritto delle parti a che la nomina dei componenti il Tribunale Arbitrale sia fatta da parte della Corte LCIA.

Articolo 9 Formazione accelerata

- 9.1 In casi di eccezionale urgenza, non appena un arbitrato ha avuto inizio, ciascuna parte potrà richiedere alla Corte LCIA di procedere ad una formazione accelerata del Tribunale Arbitrale, ivi compresa la nomina di sostituti secondo gli Artt. 10 e 11 del presente Regolamento.
- 9.2 Detta richiesta dovrà essere proposta per iscritto alla Corte, e inviata in copia a tutte le altre parti dell'arbitrato; inoltre essa dovrà esporre le ragioni precise dell'eccezionale urgenza per la formazione del Tribunale Arbitrale.
- 9.3 La Corte potrà, a sua completa discrezione, limitare o abbreviare ciascun termine, contemplato dal presente Regolamento e relativo alla formazione del Tribunale Arbitrale, compresa la notifica della Replica e di ogni questione o documento considerati mancanti alla Domanda. La Corte LCIA non avrà il potere di limitare o abbreviare alcun altro termine.

Articolo 10 Revoca della carica di arbitro

- 10.1 Nei casi in cui: (a) uno degli arbitri comunichi per iscritto, alla Corte LCIA ed in copia alle parti e ai loro arbitri (se ve ne sono) di volersi dimettere dalla carica; (b) oppure uno degli arbitri rinunci, si ammali gravemente, si rifiuti, o diventi incapace o inabile a svolgere la sua funzione, la Corte LCIA, su istanza di una parte o a richiesta dei restanti arbitri, potrà disporre la revoca della carica a detto arbitro e nominarne un altro. La Corte LCIA stabilirà l'ammontare degli onorari e delle spese da corrispondersi per i servizi resi dall'arbitro (se ve ne sono stati) nella misura che riterrà opportuna in base alle circostanze.
- 10.2 Qualora uno degli arbitri violi deliberatamente l'Accordo per Arbitrato (incluso il presente Regolamento) o non agisca con onestà ed imparzialità con le parti o non conduca il (o non partecipi al) procedimento arbitrale con la dovuta diligenza, evitando ritardi o spese non necessarie, lo stesso potrà essere ritenuto non idoneo a parere della Corte.
- 10.3 Un arbitro potrà anche essere ricusato da ciascuna parte nel caso in cui vi siano dubbi giustificati circa la sua imparzialità o indipendenza. Una parte potrà ricusare l'arbitro che ha nominato, o alla cui nomina ha partecipato, esclusivamente per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la nomina.
- 10.4 Una parte che intenda ricusare un arbitro dovrà, entro 15 giorni dalla Formazione del Tribunale Arbitrale o (dopo la sua costituzione) dal momento in cui sia venuta a conoscenza di una qualunque delle circostanze contemplate negli Artt. 10.1, 10.2 e 10.3, inviare una comunicazione scritta e motivata alla Corte LCIA, al Tribunale Arbitrale e a tutte le altre parti. Se l'arbitro ricusato non si dimette o se tutte le altre parti non si accordano per ricusarlo entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione scritta, sulla ricusazione deciderà la Corte LCIA.

Articolo 11 Nomina e sostituzione degli arbitri

- 11.1 Nel caso in cui La Corte LCIA stabilisca che uno dei candidati arbitri non sia idoneo o indipendente o imparziale, oppure se un arbitro nominato debba essere sostituito per qualunque ragione, la Corte LCIA avrà completa discrezione nel decidere se seguire o meno l'originario procedimento di nomina.
- 11.2 Se la Corte LCIA deciderà in tal senso, ogni facoltà attribuita ad una parte di effettuare nuove nomine si intenderà rinunciata se non esercitata entro 15 giorni (o nel termine più breve eventualmente stabilito dalla Corte), decorsi i quali la Corte LCIA nominerà il sostituto.

Articolo 12 Potere della maggioranza di proseguire il procedimento

- 12.1 Nel caso in cui un componente del Tribunale Arbitrale in composizione collegiale si rifiuti di partecipare o ripetutamente disert le sue deliberazioni, gli altri due arbitri, previa denuncia scritta di tale rifiuto od omissione, avanzata alla Corte LCIA, alle parti ed al terzo arbitro, avranno il potere di proseguire nell'arbitrato (ivi compresa la facoltà di rendere decisioni, ordinanze o lodi), nonostante

l'assenza del terzo arbitro.

- 12.2 Nel decidere se proseguire o meno l'arbitrato, i due arbitri restanti dovranno tenere in considerazione la fase raggiunta dal procedimento, le spiegazioni date dal terzo arbitro riguardo alla sua mancata partecipazione e le altre questioni che essi riterranno pertinenti al caso di specie. Le ragioni poste a fondamento di tale decisione dovranno essere dichiarati in ogni lodo, ordinanza o decreto reso dai due arbitri senza la partecipazione del terzo arbitro.
- 12.3 Nel caso in cui gli altri due arbitri, in qualunque momento, decidano di non proseguire l'arbitrato senza la partecipazione alle loro deliberazioni dell'arbitro mancante, dovranno notificare per iscritto tale decisione alle parti e alla Corte LCIA; in tal caso, gli stessi due arbitri oppure ciascuna delle parti potranno domandare alla Corte LCIA la revoca del terzo arbitro e la sua sostituzione, secondo il procedimento di cui all'art. 10.

Articolo 13 Comunicazioni tra le parti e il Tribunale Arbitrale

- 13.1 Finché il Tribunale Arbitrale non viene costituito, tutte le comunicazioni tra le parti e gli arbitri dovranno essere effettuate tramite il Cancelliere.
- 13.2 In seguito, finché il Tribunale Arbitrale non disponga che le comunicazioni dovranno avvenire direttamente tra il Tribunale Arbitrale e le parti (con invio simultaneo di copie al Cancelliere), tutte le comunicazioni scritte tra le parti e il Tribunale Arbitrale dovranno continuare ad essere effettuate tramite il Cancelliere.
- 13.3 Qualora il Cancelliere invii una comunicazione scritta ad una parte per conto del Tribunale Arbitrale, dovrà inviarne copia anche a ciascuna delle altre parti. Nel caso in cui una parte invii al Cancelliere una comunicazione (incluse le dichiarazioni scritte e i documenti di cui all'art. 15), dovrà includere altresì una copia per ciascun arbitro e dovrà inoltre provvedere all'invio di copie direttamente a tutte le altre parti e dichiarare al Cancelliere per iscritto che ha provveduto a ciò o che vi sta provvedendo.

Articolo 14 Direzione del procedimento

- 14.1 Le parti potranno accordarsi circa la direzione del procedimento arbitrale che le vede coinvolte e sono invitate a farlo, purché ciò avvenga in conformità ai doveri generali, che il Tribunale Arbitrale dovrà sempre osservare:
- (i) di agire con onestà ed imparzialità nei confronti di tutte le parti, dando a ciascuna di esse l'opportunità di fornire la propria versione dei fatti e di replicare a quella dell'avversario;
 - (ii) di adottare procedure compatibili con le circostanze dell'arbitrato, evitando ritardi o spese superflue, al fine di realizzare così un equo ed efficiente mezzo per la risoluzione definitiva della controversia insorta tra le parti.

Tali accordi saranno conclusi dalle parti per iscritto, oppure saranno registrati per

iscritto dal Tribunale Arbitrale, su loro richiesta e con il loro assenso.

- 14.2 Salvo quanto diversamente concordato dalle parti sulla scorta dell'art. 14.1, il Tribunale Arbitrale avrà la più ampia discrezionalità riguardo all'esercizio dei doveri concessi dalle leggi o dalle norme che il Tribunale Arbitrale riterrà applicabili; inoltre, le parti faranno, in ogni momento, tutto ciò che sarà necessario per un'equa, efficiente e spedita condotta dell'arbitrato.
- 14.3 In un Tribunale Arbitrale a composizione collegiale, il Presidente potrà, con il previo consenso degli altri due arbitri, formulare da solo regole procedurali.

Articolo 15 Presentazione di dichiarazioni scritte e di documenti

- 15.1 Salvo quanto diversamente deciso dalle parti, sulla scorta dell'art. 14.1, oppure dallo stesso Tribunale Arbitrale, la fase scritta del procedimento si svolgerà come di seguito descritto.
- 15.2 Entro 30 giorni dal ricevimento di comunicazione scritta, da parte del Cancelliere, dell'avvenuta formazione del Tribunale Arbitrale, l'Attore dovrà inviare al Cancelliere una memoria introduttiva che esponga in modo sufficientemente dettagliato i fatti ed ogni questione di diritto sulla quale il caso si fonda, assieme ai provvedimenti domandati nei confronti delle altre parti, salvo che e nella misura in cui le suddette questioni non siano state già esposte nella Domanda.
- 15.3 Entro 30 giorni dal ricevimento della Memoria introduttiva, o di una dichiarazione scritta dell'Attore nella quale dichiara di considerare la Domanda come Memoria Introduttiva, il Convenuto dovrà inviare al Cancelliere una Memoria Difensiva che esponga in modo sufficientemente dettagliato quali fatti e quali questioni di diritto, contenuti nella Memoria Introduttiva o nella Domanda (a seconda del caso), siano ammessi o negati e su quali basi; ed inoltre, su quali fatti e su quali questioni di diritto fonda la propria difesa. Ogni domanda riconvenzionale dovrà essere avanzata nella stessa maniera in cui le domande principali sono state proposte nella Memoria Introduttiva.
- 15.4 Entro 30 giorni dal ricevimento della Memoria Difensiva, l'Attore dovrà inviare al Cancelliere una Memoria di Replica la quale, qualora vi siano domande riconvenzionali, dovrà contenere una replica a tali domande, nella stessa maniera in cui la difesa è stata esposta nella Memoria Difensiva.
- 15.5 Se la Memoria di Replica contiene una Comparsa di Replica alla Domanda Riconvenzionale, entro 30 giorni dal suo ricevimento il Convenuto dovrà inviare al Cancelliere una Memoria di Controreplica.
- 15.6 Tutte le memorie contemplate nel presente articolo dovranno essere corredate di copie (e, se particolarmente voluminose, da indici) di tutti i principali documenti di cui la parte interessata intenda avvalersi e che non siano già stati prodotti da altre parti, oltre che (se pertinente) da ogni altro documento o campione.
- 15.7 Non appena ciò sia possibile, una volta che siano state ricevute le memorie indicate nel presente articolo, il Tribunale Arbitrale procederà nel modo stabilito dalle parti per iscritto, oppure in base all'autorità conferitagli secondo il presente

Regolamento.

- 15.8 Nel caso in cui il Convenuto non depositi alcuna Memoria Difensiva, o l'Attore una Memoria di Replica alla Domanda riconvenzionale, oppure qualora, in ogni momento del processo, una parte non si avvalga dell'opportunità di esporre il proprio caso nei modi stabiliti dagli Articoli da 15.2 a 15.6 ovvero in quelli indicati dal Tribunale Arbitrale, quest'ultimo potrà proseguire nell'arbitrato e rendere un lodo.

Articolo 16 Sede dell'Arbitrato e luogo delle udienze

- 16.1 Le parti potranno accordarsi per iscritto circa la sede (o ubicazione ai fini giuridici) dell'arbitrato. In mancanza di tale scelta, la sede sarà Londra, salvo che la Corte LCIA, considerate tutte le circostanze e dopo avere consentito alle parti di avanzare osservazioni scritte in proposito, decida che un'altra sede sia più appropriata.
- 16.2 Il Tribunale Arbitrale potrà tenere le udienze, le riunioni e le deliberazioni in ogni luogo che ritenga geograficamente conveniente. Nel caso il luogo dell'arbitrato sia diverso dalla sede, l'arbitrato sarà considerato come svoltesi presso la stessa ed ogni lodo come reso presso la sede, a tutti gli effetti.
- 16.3 La legge applicabile all'arbitrato (se è stata indicata) sarà la legge arbitrale della sede dello stesso, a meno che le parti non abbiano espressamente stabilito per iscritto l'applicazione di una diversa legge arbitrale e tale accordo non sia vietato dalla Legge del luogo dove ha sede l'arbitrato.

Articolo 17 Lingua dell'Arbitrato

- 17.1 Salvo il diverso accordo scritto delle parti, la lingua iniziale dell'arbitrato sarà quella utilizzata nell'accordo per Arbitrato, mentre, qualora una parte non partecipi o sia contumace, non potrà reclamare se le comunicazioni con il Cancelliere e l'intero procedimento arbitrale vengano condotti in lingua inglese.
- 17.2 Qualora l'Accordo per Arbitrato sia stato redatto in più lingue, la Corte LCIA, salvo che detto Accordo non preveda che il procedimento arbitrale debba svolgersi in più lingue, potrà stabilire quale fra di esse sarà la lingua iniziale dell'arbitrato.
- 17.3 Salvo l'accordo delle parti circa la o le lingue dell'arbitrato, il Tribunale Arbitrale, al momento della sua formazione, dopo avere dato alle parti l'opportunità di esprimere la propria opinione per iscritto al riguardo, tenuto conto della lingua iniziale dell'arbitrato e di ogni altra questione che riterrà opportuna secondo le circostanze del caso, stabilirà la lingua dell'arbitrato.
- 17.4 Se in un documento è utilizzata una lingua diversa da quella dell'arbitrato e la parte che se ne avvale non ha fornito alcuna traduzione, il Tribunale Arbitrale o (se questo non è stato ancora formato) la Corte LCIA potrà ordinare alla parte di presentare una traduzione, in una forma che lo stesso Tribunale Arbitrale o la Corte LCIA riterranno opportuna, in base alle circostanze.

Articolo 18 Rappresentanza delle parti

- 18.1 Nel procedimento arbitrale, ciascuna parte può essere rappresentata da avvocati o da altri rappresentanti.
- 18.2 In ogni momento il Tribunale Arbitrale potrà domandare a ciascuna parte di esibire la procura concessa al suo rappresentante nella forma che sarà stabilita dallo stesso Tribunale Arbitrale.

Articolo 19 Udienze

- 19.1 Salvo che le parti si accordino per iscritto a che l'arbitrato sia solo documentale, ciascuna di esse, ove manifesti l'intenzione in tal senso, ha il diritto di essere sentita oralmente innanzi al Tribunale Arbitrale riguardo al merito della controversia.
- 19.2 Il Tribunale Arbitrale fisserà data, ora e luogo di ogni riunione e di ogni udienza arbitrale dandone congruo avviso alle parti.
- 19.3 Il Tribunale Arbitrale potrà, prima di un'udienza, sottoporre alle parti un elenco di domande alle quali queste debbano rispondere con particolare attenzione.
- 19.4 Salvo diverso accordo scritto delle parti, o una decisione contraria da parte del Tribunale Arbitrale, tutte le riunioni e le udienze si svolgeranno a porte chiuse.
- 19.5 Il Tribunale Arbitrale avrà piena autorità di stabilire i limiti di tempo delle riunioni e delle udienze o di frazioni di queste.

Articolo 20 Testimoni

- 20.1 Prima di ogni udienza, il Tribunale Arbitrale potrà richiedere ad una parte di fornire informazioni circa l'identità di ciascun testimone che essa intenda citare (inclusi quelli a controprova), nonché circa l'oggetto della testimonianza, il suo contenuto e la sua rilevanza per le questioni oggetto dell'arbitrato.
- 20.2 Il Tribunale Arbitrale potrà anche stabilire il tempo, le modalità e la forma in cui le parti dovranno scambiarsi le suddette informazioni e presentarle al Tribunale Arbitrale; lo stesso avrà la facoltà di ammettere, rifiutare o limitare la comparizione di un teste così come di un esperto.
- 20.3 Salvo che sia deciso diversamente dal Tribunale Arbitrale, la deposizione di un teste potrà essere presentata dalla parte in forma scritta, sia nella forma di documento sottoscritto, che in quella di dichiarazione giurata.
- 20.4 Salvo quanto stabilito negli artt. 14.1 e 14.2, ciascuna parte potrà domandare che un teste, della cui deposizione la controparte intenda avvalersi, deponga oralmente in un'udienza del Tribunale Arbitrale. Se quest'ultimo ordina all'altra parte di far venire a deporre il teste e questo non si presenta senza un giustificato motivo, il

Tribunale Arbitrale potrà tenere conto, nel valutare tale prova, del solo testo scritto (oppure escludere dalla valutazione complessiva l'intera prova) secondo ciò che riterrà più opportuno, in base alle circostanze.

- 20.5 Ciascuna delle parti, sotto la direzione del Tribunale Arbitrale, potrà rivolgere domande al testimone che renda la propria deposizione oralmente in udienza. Anche il Tribunale Arbitrale potrà fare domande al teste, in ogni momento della sua deposizione.
- 20.6 Fermo quanto disposto dalle norme imperative della legge applicabile, ciascuna parte o il suo rappresentante in giudizio potrà rivolgere domande ad un teste o un potenziale teste, allo scopo di presentare la sua testimonianza in forma scritta o di intimarlo a rendere deposizione orale.
- 20.7 Chiunque intenda testimoniare, di fronte al Tribunale Arbitrale, su un qualche fatto di causa o in qualità di esperto, sarà considerato come teste in base al presente Regolamento, anche se sia una delle parti dell'arbitrato oppure ricopra una carica, sia impiegato od azionista di una delle parti.

Articolo 21 Esperti del Tribunale Arbitrale

21.1 Salvo il diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale Arbitrale potrà:

- (a) nominare uno o più esperti per riferire su determinate questioni, esperti che dovranno essere e rimanere indipendenti ed imparziali rispetto alle parti durante tutto il procedimento;
- (b) ordinare alle parti di fornire all'esperto ogni informazione rilevante e di permettergli l'accesso ad ogni documento, bene, campione, proprietà od impianto che questi debba ispezionare.

21.2 Salvo diverso accordo scritto delle parti, se una di esse ne fa richiesta o se il Tribunale Arbitrale lo ritenga necessario, l'esperto potrà, una volta resa la propria deposizione, scritta od orale, di fronte al Tribunale Arbitrale e alle parti, partecipare ad una o più udienze dove le parti potranno fare domande in merito alla sua relazione e presentare, oralmente o per iscritto, proprie perizie in ordine alle questioni dibattute.

21.3 Gli onorari e le spese di ciascun esperto nominato dal Tribunale Arbitrale in base al presente articolo saranno corrisposti attingendo ai depositi versati dalle parti in base all'art. 24 e formeranno parte dei costi dell'arbitrato.

Articolo 22 Poteri ulteriori del Tribunale Arbitrale

22.1 Salvo, in qualunque momento, il diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, su istanza di una di loro o d'ufficio, avrà la facoltà di:

- (a) autorizzare ciascuna parte, con le modalità (quali costi ed altro) che esso stesso determinerà, a modificare ogni domanda principale, domanda riconvenzionale, memoria difensiva o di replica;
 - (b) prolungare o ridurre ogni termine relativo al procedimento arbitrale, previsto nell'Accordo per Arbitrato, nel presente Regolamento, oppure dalle proprie ordinanze;
 - (c) compiere gli accertamenti che lo stesso riterrà necessari od opportuni, ivi compresi quelli sul se e in che misura il Tribunale Arbitrale possa autonomamente prendere l'iniziativa di identificare le questioni controverse ed accertare i fatti rilevanti e le leggi o le norme di diritto applicabili all'arbitrato, al merito della controversia ed all'Accordo per Arbitrato;
 - (d) ordinare ad una parte di mettere a disposizione ogni proprietà, impianto o bene in suo possesso e relativo all'oggetto della controversia, per essere ispezionati dal Tribunale Arbitrale, da un'altra parte, dal proprio esperto o da un esperto nominato dal Tribunale Arbitrale;
 - (e) ordinare a ciascuna parte di depositare al Tribunale Arbitrale e mettere a disposizione delle altre parti, così come di fornire copie, di ogni documento o lista di documenti in suo possesso, custodia o controllo che il Tribunale Arbitrale disponga che siano rilevanti;
 - (f) decidere se applicare o meno una qualche norma processuale sulle prove (o altra norma) riguardo all'ammissibilità, rilevanza e valutazione di ogni elemento di prova offerto da una parte su una questione di fatto o tecnica; e stabilire tempo, modo e forma in cui detti elementi debbano essere scambiati tra le parti e presentati al Tribunale Arbitrale;
 - (g) ordinare la correzione di un accordo negoziale intercorso tra le parti, oppure dell'Accordo per Arbitrato, ma solo nella misura in cui ciò sia necessario per correggere un errore che il Tribunale Arbitrale ritenga comune ad entrambe le parti, solo e nella misura in cui la legge o le norme di diritto applicabili al contratto o all'Accordo per Arbitrato permettano una tale correzione;
 - (h) consentire, ma solo su istanza di parte, ad uno o più terzi di essere convenuti nell'arbitrato come parti, una volta che detto terzo e la parte istante abbiano espresso il loro consenso per iscritto; per poi rendere un unico lodo finale, o lodi separati, con efficacia nei confronti di tutte le parti così coinvolte nell'arbitrato.
- 22.2 Salvo l'accordo scritto di tutte le parti, si presume che le stesse, avendo deciso di rivolgersi all'arbitrato secondo il presente Regolamento, acconsentano a non rivolgersi ad un Tribunale statale o ad altra Autorità giurisdizionale, per ottenere un provvedimento che è di competenza del Tribunale Arbitrale in base all'art. 22.1;
- 22.3 Il Tribunale Arbitrale deciderà la controversia in base alla legge o alle norme di diritto scelte dalle parti quali quelle applicabili al merito della loro controversia. Qualora stabilisca che le parti non abbiano effettuato tale scelta, il Tribunale Arbitrale applicherà la legge che riterrà opportuna.
- 22.4 Solo se vi è accordo scritto delle parti in tal senso, il Tribunale Arbitrale applicherà al merito della controversia i principi espressi nelle formule "*ex aequo*

et bono”, “*amiable composition*” o “*honourable engagement*”.

Articolo 23 Giurisdizione del Tribunale Arbitrale

- 23.1 Il Tribunale Arbitrale potrà decidere in ordine alla propria giurisdizione, ivi compresa ogni eccezione circa l’iniziale esistenza, validità o efficacia dell’Accordo per Arbitrato. A tale fine, una clausola per arbitrato che forma, o ha formato parte di un altro accordo, sarà considerata come un accordo per arbitrato indipendente dall’altro accordo. La decisione del Tribunale Arbitrale circa l’inesistenza, invalidità o inefficacia di un tale accordo non implicherà di per se stesso l’inesistenza, invalidità o inefficacia della clausola arbitrale.
- 23.2 L’eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale Arbitrale deve essere proposta dal Convenuto nella comparsa di costituzione, altrimenti si intende come irrevocabilmente rinunciata; ogni analoga eccezione del Convenuto in riconvenzionale sarà trattata allo stesso modo, a meno che sia stata proposta entro la relativa memoria difensiva. L’eccezione d’incompetenza del Tribunale Arbitrale deve essere sollevata non appena questo abbia manifestato la propria intenzione di decidere riguardo ad una questione in ordine alla quale una parte lo ritenga incompetente, altrimenti tale eccezione sarà del pari considerata come irrevocabilmente rinunciata. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale potrà ciò nonostante, ammettere un’eccezione fuori termini se, nel caso di specie, considera il ritardo giustificato.
- 23.3 Il Tribunale Arbitrale potrà decidere riguardo all’eccezione di carenza di giurisdizione in un lodo sulla giurisdizione oppure successivamente, con il lodo sul merito, secondo ciò che riterrà appropriato in base alle circostanze.
- 23.4 Salvo l’accordo scritto di tutte le parti, o la preventiva autorizzazione del Tribunale Arbitrale, oppure nel caso in cui sia intervenuto un lodo definitivo concernente l’eccezione di difetto di giurisdizione o di competenza, si presume che le parti, nell’addivenire all’arbitrato secondo il presente Regolamento, abbiano di comune accordo rinunciato ad adire un Tribunale statale o ad altre Autorità Giudiziarie, per ottenere una decisione riguardo alla giurisdizione o alla competenza del Tribunale Arbitrale.

Articolo 24 Depositi

- 24.1 La Corte LCIA darà le opportune istruzioni alle parti per effettuare una o più anticipazioni di somme, a copertura parziale o totale dei costi dell’arbitrato. Tali somme saranno depositate presso la LCIA e trattenute da questa, mentre potranno essere, di volta in volta, corrisposte dalla Corte LCIA all’arbitro (o arbitri), a ciascun esperto nominato dal Tribunale Arbitrale e alla stessa LCIA durante lo svolgimento dell’arbitrato.
- 24.2 Il Tribunale Arbitrale darà inizio al procedimento arbitrale soltanto dopo avere accertato, in qualunque momento, con il Cancelliere o il Deputato Cancelliere, che la LCIA dispone dei fondi richiesti.
- 24.3 Nel caso che una parte non possa o non voglia versare una somma in deposito, così come richiesto dalla Corte LCIA, quest’ultima potrà richiedere all’altra parte di

effettuare un pagamento in sostituzione, onde consentire all'arbitrato di proseguire (salvo un eventuale lodo sui costi). In tali circostanze, la parte che effettua il pagamento in sostituzione avrà titolo per recuperare l'importo dalla parte inadempiente, come fosse un debito immediatamente ripetibile.

- 24.4 Il mancato adempimento, tempestivo ed integrale, del deposito richiesto da parte dell'Attore o del Convenuto in riconvenzionale, potrà essere considerata dalla Corte LCIA e dal Tribunale Arbitrale come una rinuncia rispettivamente all'azione o alla domanda riconvenzionale.

Articolo 25 Misure cautelari e conservative

- 25.1 Salvo il diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale Arbitrale potrà, su richiesta di una delle parti:

- (a) ordinare ad ogni parte che sia convenuta, riguardo ad una domanda principale o ad una riconvenzionale, di fornire una garanzia, per l'intero o per parte delle somme in discussione, tramite un deposito o una garanzia bancaria o in altra forma e con le modalità che il Tribunale Arbitrale riterrà appropriate. Dette modalità potranno includere la previsione per l'attore di una contro garanzia, avallata nel modo che il Tribunale Arbitrale riterrà opportuno, per ogni costo o perdita cui incorrerà l'altra parte nel fornire la propria garanzia. L'ammontare dei costi e delle perdite sostenute per dette indennità potranno essere stabilite dal Tribunale Arbitrale in uno o più lodi;
- (b) ordinare la conservazione, il deposito, la vendita o altra misura concernente una proprietà o un bene nella disponibilità di una parte e costituente l'oggetto del contendere dell'arbitrato;
- (c) ordinare in via provvisoria, soggetta a decisione definitiva in un lodo, ogni provvedimento che il Tribunale Arbitrale potrebbe adottare in un lodo, ivi compreso un ordine provvisorio di pagare somme di denaro o di attribuire la titolarità di un bene ad una piuttosto che all'altra parte.

- 25.2 Su istanza di parte, il Tribunale Arbitrale potrà ordinare, alla parte che agisca in via principale o in via riconvenzionale, di fornire una garanzia per le spese di causa ed altri costi a carico delle altre parti, tramite il deposito di somme, o la prestazione di garanzia bancaria, o sotto altra forma che il Tribunale Arbitrale considererà idonea. Dette modalità potranno includere la previsione per l'attore di una contro garanzia, avallata nel modo che il Tribunale Arbitrale riterrà opportuno, per ogni costo o perdita cui incorrerà l'altra parte nel fornire la propria garanzia. L'ammontare dei costi e delle perdite sostenute per dette indennità potranno essere stabilite dal Tribunale Arbitrale in uno o più lodi. Qualora la parte che agisce in via principale o riconvenzionale non si conformi all'ordine di prestare una garanzia, il Tribunale Arbitrale potrà sospendere la suddetta domanda, principale o riconvenzionale, oppure rigettarla in un lodo.

- 25.3 Il potere del Tribunale Arbitrale di cui all'art. 25.1 non pregiudicherà in alcun modo il diritto di una parte ad agire innanzi ad un Tribunale Statale o ad altra Autorità Giudiziaria, al fine di ottenere provvedimenti cautelari e conservativi prima della Formazione del Tribunale Arbitrale e, in casi eccezionali, anche dopo di essa. Ogni domanda e ogni decisione concernente tali provvedimenti dovrà essere tempestivamente comunicata, a cura dell'Attore, al Tribunale Arbitrale ed alle altre parti. Comunque sia, le parti, nel sottoporsi all'arbitrato secondo il

presente Regolamento, si presumono d'accordo nel non ricorrere ad un Tribunale statale o ad altra Autorità Giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento, che fissi una garanzia per le spese di causa ed altri costi, che sia di competenza del Tribunale Arbitrale in base all'art. 25.2.

Articolo 26 Il lodo

- 26.1 Salvo il diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale Arbitrale renderà il proprio lodo per iscritto, dandone motivazione. Esso dovrà, inoltre, indicare il luogo e la data in cui è stato reso ed essere sottoscritto dal Tribunale Arbitrale, o dai componenti che ne hanno approvato il contenuto.
- 26.2 Se uno degli arbitri, pur avendone avuto l'opportunità, non si è conformato alle previsioni di una norma imperativa della legge applicabile concernente la resa del lodo, gli altri componenti potranno procedere in assenza di questi, dichiarando nel lodo le circostanze per cui l'altro arbitro non ha partecipato alla sua stesura.
- 26.3 Quando il Tribunale Arbitrale è in composizione collegiale e non vi sia accordo su una qualunque questione, gli arbitri decideranno tale questione a maggioranza. In mancanza di una maggioranza, deciderà il Presidente del Tribunale Arbitrale.
- 26.4 Se un arbitro si rifiuta oppure omette di sottoscrivere il lodo, la sottoscrizione compiuta dalla maggioranza o (in carenza di questa) dal Presidente sarà sufficiente, purché il motivo della mancata sottoscrizione sia indicato nel lodo, dalla maggioranza o dal Presidente.
- 26.5 L'arbitro unico o il Presidente saranno responsabili della consegna del lodo alla Corte la quale, una volta che tutti i costi dell'arbitrato siano stati corrisposti alla LCIA, secondo il disposto dell'art. 28, ne trasmetterà copie autentiche alle parti.
- 26.6 Un lodo potrà essere espresso in ogni unità di moneta. Il Tribunale Arbitrale potrà ordinare ad una parte di corrispondere gli interessi, singoli o composti, sulle somme da pagare, al tasso che lo stesso Tribunale Arbitrale riterrà congruo, senza essere vincolato ad un determinato tasso di interesse legale e lo farà tenendo conto di un periodo di tempo che lo stesso Tribunale Arbitrale riterrà adeguato, fino alla data in cui il lodo venga eseguito.
- 26.7 Il Tribunale Arbitrale potrà emettere lodi separati su differenti questioni in tempi diversi. Tali lodi avranno lo stesso valore e gli stessi effetti di un qualsiasi altro lodo reso dal Tribunale Arbitrale.
- 26.8 Nel caso di accordo transattivo della controversia, il Tribunale Arbitrale potrà emettere un lodo che riporti l'accordo, se le parti lo richiedono per iscritto ("Lodo Consensuale") e sempre che detto lodo contenga una espressa dichiarazione che si tratta di un lodo reso con il consenso delle parti. Un Lodo Consensuale non necessita di motivazioni. Se le parti non richiedono un Lodo Consensuale, allora, su conferma scritta delle parti che un accordo transattivo è stato raggiunto, il Tribunale Arbitrale verrà sciolto e il procedimento arbitrale concluso, salvo il pagamento a carico delle parti di ogni costo dell'arbitrato che ancora non risulti

corrisposto, in base all'art. 28.

- 26.9 Tutti i lodi saranno definitivi e vincolanti per le parti. Con l'accettazione dell'arbitrato secondo le presenti Norme, le parti si impegnano ad eseguire il lodo immediatamente e senza ritardo (salvo solo quanto stabilito dall'art. 27); le parti, inoltre, rinunciano irrevocabilmente a qualsiasi diritto di impugnazione, appello o ricorso innanzi ad un Tribunale Statale od altra Autorità Giudiziaria, nella misura in cui detta rinuncia possa essere validamente compiuta.

Articolo 27 Correzione dei lodi e lodi supplementari

- 27.1 Entro 30 giorni dal ricevimento di un lodo, o entro quel periodo più breve che le parti abbiano indicato concordemente e per iscritto, una parte potrà, con comunicazione scritta al Cancelliere (inviata in copia a tutte le altre parti) domandare al Tribunale Arbitrale di correggere ogni errore di calcolo, di copiatura o tipografico, o altro errore di simile natura, che sia contenuto nel lodo. Se il Tribunale Arbitrale considera giustificata la domanda, farà le correzioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Ciascuna correzione avrà la forma di una distinta memoria datata e sottoscritta dal Tribunale Arbitrale o (se composto di tre arbitri) da coloro dei suoi membri che ne hanno approvato il contenuto e tali memorie andranno a fare parte del lodo ad ogni effetto.
- 27.2 Il Tribunale Arbitrale d'ufficio potrà analogamente provvedere alla correzione di ogni errore del tipo descritto sub art. 27.1, entro 30 giorni dalla data del lodo e con gli stessi effetti.
- 27.3 Entro 30 giorni dal ricevimento del lodo finale, una parte potrà, con comunicazione scritta al Cancelliere (trasmessa in copia a tutte le altre parti) domandare al Tribunale Arbitrale di rendere un lodo supplementare riguardo alle domande principali o riconvenzionali avanzate nell'arbitrato ma non decise in un lodo. Se il Tribunale Arbitrale considera la domanda giustificata renderà questo lodo supplementare entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Le previsioni dell'art. 26 si applicheranno ad ogni lodo supplementare.

Articolo 28 Spese dell'arbitrato e dell'assistenza legale

- 28.1 I costi dell'arbitrato (diversi da quelli per l'assistenza legale o gli altri sostenuti dalle parti stesse) saranno determinati dalla Corte LCIA in conformità alla Tabella dei costi amministrativi e dei compensi agli arbitri. Le parti saranno solidalmente responsabili, nei confronti del Tribunale Arbitrale e della Corte LCIA, per tali costi dell'arbitrato.
- 28.2 Il Tribunale Arbitrale specificherà nel lodo l'ammontare complessivo dei costi dell'arbitrato, così come determinati dalla Corte. Salvo il diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale Arbitrale stabilirà in quale misura ciascuna delle parti dovrà sopportare tali costi dell'arbitrato. Se il Tribunale Arbitrale ha stabilito che tutti o parte di detti costi debbano essere sostenuti da una parte diversa da quella

che li ha già corrisposti alla LCIA, quest'ultima avrà diritto di recuperare il corrispettivo ammontare dall'altra parte.

- 28.3 Salvo il diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale Arbitrale avrà altresì il potere di ordinare nel lodo che tutti o parte dei costi sostenuti per la rappresentanza in giudizio, o degli altri costi sostenuti da una parte, vengano corrisposti da un'altra delle parti. Il Tribunale Arbitrale determinerà e fisserà l'ammontare di ciascuna voce compresa in tali costi, sulla base dei criteri che riterrà ragionevoli.
- 28.4 Salvo il diverso accordo scritto delle parti, il Tribunale Arbitrale baserà le proprie decisioni, tanto in ordine ai costi dell'arbitrato quanto all'assistenza legale, sul principio generale per cui tali costi devono essere proporzionali alla vittoria o alla soccombenza delle parti nel lodo o nell'arbitrato, eccetto qualora il Tribunale Arbitrale ritenga che, nel caso di specie, questo criterio generale sia inadeguato. Ogni decisione sui costi sarà motivata nel lodo che la contiene.
- 28.5 Se l'arbitrato viene abbandonato, sospeso o concluso, per accordo delle parti o altrimenti, prima che sia reso il lodo conclusivo, le parti rimarranno solidalmente responsabili per il pagamento alla LCIA e al Tribunale Arbitrale dei costi dell'arbitrato, come determinati dalla Corte LCIA in base alla Tabella dei Costi. Qualora detti costi dell'arbitrato siano inferiori ai depositi compiuti dalle parti, vi sarà una restituzione da parte della LCIA nella misura stabilita con l'accordo delle parti o, in mancanza, nella stessa proporzione in cui sono stati effettuati i depositi dalle parti alla LCIA.

Articolo 29 Decisioni della Corte LCIA

- 29.1 Le decisioni della Corte LCIA riguardo a tutte le questioni concernenti l'arbitrato, saranno definitive e vincolanti per le parti e per il Tribunale Arbitrale. Tali decisioni avranno natura amministrativa e la Corte LCIA non sarà tenuta a darne motivazione.
- 29.2 Nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge del luogo in cui ha sede l'arbitrato, le parti si presumono avere rinunciato, circa le suddette decisioni della Corte LCIA, ad ogni diritto di appello o revisione di fronte ad un Tribunale statale o ad altra autorità giudiziaria. Se tale appello o revisione rimane possibile in forza di norme imperative della legge applicabile, la Corte LCIA, in accordo alle previsioni di detta legge, deciderà se sospendere o meno il procedimento arbitrale, in pendenza dell'appello o del riesame.

Articolo 30 Riservatezza

- 30.1 Salvo diverso accordo scritto, le parti si obbligano, in linea generale di principio, a rispettare il carattere riservato di tutti i lodi dell'arbitrato, così come di tutto il materiale procedimentale formatosi nel corso dell'arbitrato e di tutti gli ulteriori documenti prodotti da ciascuna di loro nel procedimento non altrimenti di pubblico dominio, salvo che tale divulgazione venga richiesta ad una parte per un obbligo giuridico, per tutelare o esercitare un diritto o per eseguire od opporsi ad un lodo in un procedimento giudiziario promosso in buona fede innanzi ad un Tribunale

Statale o ad altra Autorità giudiziaria.

- 30.2 Le decisioni del Tribunale Arbitrale sono parimenti riservate per i suoi membri, salvo che una divulgazione circa il rifiuto di un arbitro di partecipare all'arbitrato sia richiesta agli altri membri del Tribunale Arbitrale in base agli artt. 10, 12 e 26.
- 30.3 La Corte LCIA non provvede alla pubblicazione di un lodo, o di parte di esso, senza il preventivo consenso scritto di tutte le parti e del Tribunale Arbitrale.

Articolo 31 Esclusione di responsabilità

- 31.1 Nessun membro della LCIA, né della Corte LCIA (inclusi il suo Presidente, Vice-Presidente e i singoli membri) né il Cancelliere o il Cancelliere Delegato, o arbitro, o esperto nominato dal Tribunale Arbitrale sarà responsabile, in qualunque modo, nei confronti delle parti per azioni od omissioni commesse in un arbitrato disciplinato dal presente Regolamento, salvo che una parte dimostri che tale azione od omissione costituiva una violazione consapevole e deliberata dell'Ente o della persona che la parte assume essere responsabile.
- 31.2 Dopo che il lodo finale è stato reso e sono trascorsi i termini o esaurite le possibilità di cui all'art. 27, di fare correzioni o di emettere lodi aggiuntivi, il Cancelliere o il Cancelliere Delegato, o arbitro, o esperto nominato dal Tribunale Arbitrale non saranno giuridicamente obbligati a rendere nota a chiunque una qualsiasi questione concernente l'arbitrato, né una parte potrà chiamare a deporre una di queste persone, in un procedimento giudiziario o di altro genere, che sia sorto in conseguenza dell'arbitrato.

Articolo 32 Regole generali

- 32.1 Una parte, la quale sia al corrente che una qualunque previsione dell'Accordo per Arbitrato (compreso il presente Regolamento) non sia stata rispettata e ciononostante prosegua nell'arbitrato senza eccepire tempestivamente tale mancanza, si presume abbia rinunciato alla facoltà di proporre tale eccezione.
- 32.2 In tutte le questioni non espressamente contemplate dal presente Regolamento, la Corte, il Tribunale Arbitrale e le parti agiranno secondo lo spirito del presente Regolamento e dovranno fare tutto il possibile per assicurare che un lodo sia legalmente eseguibile.

TABELLA DEI COSTI AMMINISTRATIVI E DEI COMPENSI AGLI ARBITRI

(in vigore dal 10/05/2002)

Per arbitrati condotti secondo il Regolamento LCIA; secondo le norme UNCITRAL, quando sono amministrati dalla LCIA; quando la LCIA agisce solo come autorità nominante e quando la LCIA è incaricata di risolvere contestazioni.

1 Costi amministrativi secondo il Regolamento LCIA e le norme UNCITRAL

1 (a) Tassa di Registrazione (da pagarsi, anticipatamente,

con la Domanda per Arbitrato, non rimborsabile).....GBP 1.500

1 (b) 5% applicato agli onorari del Tribunale Arbitrale (escluse le spese). *

1 (c) Tempo impiegato ** dal Cancelliere e dal suo/sua delegato/a, nonché dall'Ufficio di Segreteria della LCIA per l'amministrazione dell'arbitrato. *

Cancelliere e suo/a delegato/a.....GBP 150/ora

Ufficio di SegreteriaGBP. 75/ora

1 (d) Spese sostenute dall'Ufficio di Segreteria in connessione con l'arbitrato (quali quelle postali, telefoniche, fax, le spese di viaggio, etc.) e per servizi ulteriori di supporto, sia che vengano forniti dall'Ufficio tramite le proprie risorse, o altrimentiAlla tariffa oraria applicabile o al costo.

* Le voci 1 (b), 1 (c) e 1 (d) di cui sopra, sono pagabili su pro forma; al momento del lodo, o su istruzione della Corte LCIA in base all'art. 24.1 del Regolamento.

** Unità minima di computo del tempo, in ogni caso: 15 minuti

- 2 Richiesta di agire solo come Autorità Nominante.
- 2 (a) Diritto di nomina (da pagarsi anticipatamente su richiesta - non rimborsabile)GBP 1.000
- 2 (b) Come per 1 (c) e 1 (d), sopra.
- 3 Richiesta di agire per risolvere contestazioni nei confronti degli arbitri in arbitrati non secondo il Regolamento LCIA.
- 3 (a) Come per 2 (a) e 2 (b) sopra; più
- 3 (b) Tempo impiegato dai membri della Corte LCIA nell'adempire alle loro funzioni con il decidere la contestazione.....Secondo la tariffa oraria suggerita dai membri della Corte LCIA
- 4 Onorari e spese del Tribunale Arbitrale
- 4 (a) Gli onorari del Tribunale Arbitrale saranno calcolati con riguardo al lavoro svolto dai suoi componenti in relazione all'arbitrato e saranno valutati in misura appropriata rispetto alle particolari circostanze del caso, compresa la sua complessità e la speciale preparazione degli arbitri. I componenti del Tribunale Arbitrale, prima della sua costituzione da parte della Corte LCIA, dovranno dichiarare per iscritto l'accettazione del valore degli onorari stabilito dalla presente Tabella. Detto valore sarà comunicato dal Segretario alle parti al momento della costituzione del Tribunale, ma potrà essere aggiornato annualmente qualora la durata dell'arbitrato lo richieda.
- Gli onorari potranno oscillare entro le seguenti bande: da GBP 100 a GBP 250 ogni ora
- Comunque, i limiti fissati potranno, in casi eccezionali, essere più alti o bassi purché, in tali casi (a) gli onorari del Tribunale Arbitrale vengano stabiliti dalla Corte LCIA su raccomandazione del Segretario, dopo avere consultato gli arbitri, e (b) gli stessi vengano espressamente accettati per iscritto da tutte le parti.
- 4 (b) Gli onorari del Tribunale Arbitrale potranno includere un sovrapprezzo per il tempo occorso in trasferte.
- 4 (c) Gli stessi onorari potranno comprendere anche un corrispettivo per il tempo riservato ma non utilizzato, a causa di un rinvio o una cancellazione tardiva, purché la base per detto sia stata suggerita per iscritto alla, e approvata dalla, Corte LCIA.
- 4 (d) Le spese sostenute dal Tribunale Arbitrale in relazione con l'arbitrato saranno corrisposte al loro costo.
- 4 (e) Nel caso in cui venga revocato l'incarico ad un arbitro, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 10 del Regolamento LCIA, la Corte LCIA deciderà l'ammontare

degli onorari e delle spese da corrispondersi per i servizi resi dall'ex arbitro (se ve ne sono stati) secondo ciò che riterrà appropriato in base alle circostanze.

5 Depositi

- 5 (a) La Corte LCIA potrà dare istruzioni alle parti, nella misura che riterrà appropriata, di effettuare uno o più pagamenti, nel corso del procedimento o al termine, in acconto sui costi dell'arbitrato. La Corte LCIA potrà limitare detti pagamenti ad una somma sufficiente a coprire onorari, spese e costi della successiva fase dell'arbitrato.
- 5 (b) Il Tribunale Arbitrale procederà con l'arbitrato soltanto dopo avere accertato, in qualunque momento, con il Cancelliere o il Deputato Cancelliere, che la LCIA dispone dei fondi richiesti.
- 5 (c) Nel caso che una parte non possa o non voglia versare una somma in deposito, così come richiesto dalla Corte LCIA, quest'ultima potrà richiedere all'altra parte di effettuare un pagamento in sostituzione, onde consentire all'arbitrato di proseguire (salvo un eventuale lodo sui costi). In tale circostanza, la parte che effettua il pagamento in sostituzione avrà titolo per recuperare l'importo dalla parte inadempiente, come fosse un debito immediatamente ripetibile.
- 5 (d) La mancata effettuazione, prontamente e per l'intero, del deposito richiesto, da parte dell'Attore o del Convenuto in riconvenzionale, potrà essere considerata dalla Corte LCIA e dal Tribunale Arbitrale come una rinuncia all'azione o alla riconvenzionale medesime.

6 Interessi sui depositi.

Gli interessi sulle somme depositate saranno accreditati a favore delle parti che le ha depositate ad un tasso correlato all'ammontare del deposito, come raccomandato di volta in volta dalla Banca della LCIA.

7 Pagamenti nel corso del procedimento.

- 7 (a) Quando siano richiesti pagamenti nel corso del procedimento, per coprire costi amministrativi sostenuti dalla LCIA, oppure gli onorari o le spese del Tribunale Arbitrale, ivi compresi gli onorari o le spese di ogni esperto nominato dal Tribunale, detti pagamenti verranno prelevati dai depositi esistenti previa approvazione della Corte LCIA .
- 7 (b) In ogni caso, La LCIA potrà, nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, emettere note pro forma concernenti tutti i procedimenti arbitrali pendenti a quelle date, tanto per domandare il pagamento diretto alle parti, quanto per attingere direttamente ai fondi trattenuti in deposito.